

**LA SOCIETÀ DI COMODO EUROPEA:  
CONSEGUENZE SULLA  
DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI,  
INTERESSI E ROYALTIES ALLA LUCE  
~~DELLA NUOVA DIRETTIVA ATAD III~~**

**Dott. Federico Venturi  
Brescia, 19 Gennaio 2023**

## ATAD III: La proposta di direttiva contro l'abuso delle Shell Companies ai fini fiscali nell'UE

- Le direttive europee hanno cercato di contrastare l'elusione e l'evasione su vari fronti: erosione base imponibile, scambio informazioni, giurisdizioni non collaborative, ecc.
- Per combattere l'uso improprio di società di comodo (c.d. Shell Companies) a fini fiscali, la Commissione UE del 22 dicembre 2021 ha presentato un'iniziativa per garantire che le società che esercitano un'attività economica minima o nulla non possano beneficiare di agevolazioni fiscali e non pesino sui contribuenti.
- La proposta mira a garantire che le società che esercitano un'attività economica minima o nulla non possano beneficiare di agevolazioni fiscali e «non pesino» sui contribuenti.
- Infatti, le società di comodo possono svolgere utili funzioni commerciali, ma alcuni gruppi di imprese internazionali/nazionali e/o singoli individui ne abusano per una pianificazione fiscale aggressiva o per evadere il fisco.
- La direttiva ATAD III rappresenta infatti una delle misure annunciate dalla Commissione europea per migliorare l'attuale sistema impositivo all'interno del mercato unico assicurandone equità ed efficacia.

## Il quadro di riferimento

- La direttiva dovrà essere recepita dagli ordinamenti nazionali entro il 30/06/2023 con effetto 01/01/2024;
- Nella pratica, l'utilizzo (se non propriamente l'interposizione) di un veicolo societario all'interno di un gruppo internazionale con presenza europea può consentire la riduzione del carico fiscale complessivo di una certa struttura (i.e. quello individuabile in capo agli azionisti di ultima istanza); ciò può avvenire grazie:
  - all'applicazione delle Direttive comunitarie che prevedono, ad esempio, l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui flussi di dividendi o interessi o royalties a livello comunitario verso la società di comodo;
  - ai Trattati internazionali, che praticamente tutti gli Stati membri hanno ratificato con diverse giurisdizioni (sia all'interno dell'UE sia con Stati terzi), mitigando ulteriormente - o finanche eliminando - i fenomeni di doppia imposizione sui medesimi flussi o su altre componenti reddituali. Ad esempio una società di «comodo» olandese riceve dividendi da altre società europee e gode della direttiva madre/figlia e li veicola verso una società per esempio delle Antille Olandesi dove la convenzione sui flussi in uscita dall'Olanda è favorevole e la tassazione in loco pure.

## Il quadro di riferimento

- La combinazione di tali condizioni può quindi condurre – **anche legittimamente** – a una razionalizzazione del carico fiscale della struttura di investimento, frequentemente attuata mediante la costituzione di entità intermedie nella catena partecipativa localizzate in Paesi dell'Unione Europea.

## ATAD III: La proposta di direttiva contro l'abuso delle Shell Companies ai fini fiscali nell'UE

- Alcune imprese indirizzano i loro flussi finanziari verso società di comodo in paesi con un tasso di imposizione basso o nullo o in cui si può facilmente eludere il fisco. Allo stesso modo, anche singoli individui possono ricorrere a società di comodo per non pagare le imposte patrimoniali o sugli immobili nel paese di residenza o nel paese di ubicazione del bene.
- Proprio per contrastare questo tipo di pratiche è stata proposta una normativa, volta a regolamentare tali entità intermedie che presentano una sostanza minima in termini di struttura organizzativa e sostanza economica, che dovrà essere recepita dalle relative giurisdizioni nazionali.
- In quest'ottica, la proposta di direttiva della Commissione europea COM (2021)565 del 22 dicembre 2021, nota come «ATAD III» («Anti-Tax Avoidance Directive III»), reca norme ad hoc per prevenire l'uso improprio di entità di comodo al fine di evitarne un utilizzo meramente strumentale a fini fiscali.
- L'obiettivo di tale direttiva è quindi quello di identificare alcune strutture create per scopi fiscali impropri. Si tratta di società “di comodo”, spesso utilizzate per la pianificazione fiscale aggressiva o per scopi di evasione fiscale.

## Le Shell Companies o società di comodo

- Come nuovo strumento del pacchetto antielusione fiscale dell'UE, la proposta di direttiva ATAD III prevede diverse fasi di «filtraggio» allo scopo di identificare le società "di comodo", tra cui un test di sostanza che identifica le imprese prive di un profilo economico o di business ritenuto sufficiente per giustificarne l'esistenza.
- **Dal 1 gennaio 2024, con l'entrata in vigore della Direttiva ATAD III, le società fiscalmente residenti nella Ue che risulteranno di comodo, perderanno lo status di residenti ai fini fiscali e quindi l'accesso ai Trattati e alle Direttive sui regimi di esenzione sui dividendi, interessi e royalty.**

## Ambito di applicazione

- La Direttiva si applica agli enti residenti ai fini fiscali in un paese europeo, ossia nel paese titolato a rilasciare il certificato di residenza fiscale dell'ente.
- L'obiettivo è evitare che l'interposizione di società di comodo europee all'interno di strutture societarie crossborder permetta l'ottenimento di vantaggi fiscali.
- Il test sulla sostanza economica di cui si avvale la proposta di Direttiva permette ai paesi dell'Ue di identificare le società di comodo europee così da contrastarne l'utilizzo. L'essenza della proposta di Direttiva è rappresentata da un test sulla sostanza minima degli enti e dal trattamento fiscale applicabile agli enti che non lo superano.

## L'individuazione delle Shell Companies

- Un ente è considerato a rischio di essere di comodo, e quindi soggetto all'obbligo di reporting che riguarda il possesso di elementi dimostranti l'esistenza di una minima sostanza, se un'alta percentuale dei propri ricavi è formata da passive income, la propria attività svolta si qualifica quale attività cross-border e i fattori produttivi funzionali all'amministrazione dell'attività giornaliera e all'esercizio del potere decisionale su funzioni aziendali significative sono acquisiti in outsourcing.
- **La verifica avviene per mezzo di un "test di sostanza" minimo, basato su indicatori di carattere empirico che, ove non soddisfatto, determina conseguenze penalizzanti direttamente in capo ai "titolari effettivi" delle entità intermedie.**
- Per presunzione assoluta, determinati soggetti sono esclusi dal test in quanto considerati a basso rischio perché sottoposti a normative che impongono un adeguato livello di trasparenza (ad esempio i soggetti finanziari), perché non risultano pericolosi da un punto di vista fiscale, o perché impiegano a tempo pieno almeno 5 dipendenti con mansioni effettivamente riferibili alle funzioni decisionali.

## “Test di sostanza” come strumento di contrasto all’abuso delle Shell Companies ai fini fiscali

➤ L’ identificazione delle entità intermedie, la cui presenza in una struttura societaria potrebbe essere meramente strumentale ai fini fiscali, avviene sulla base di un **test di sostanza**, che resterebbe in capo alle imprese stesse, articolato in più fasi:

1. individuazione delle entità potenzialmente a rischio;
2. le entità considerate a rischio nella prima fase sono tenute a comunicare la propria sostanza economica nella dichiarazione dei redditi (ci si aspetta un adeguamento dei modelli in tal senso);
3. valutazione delle informazioni che l’entità ha comunicato nella fase 2 con riferimento alla propria sostanza economica (a carico dell’Amministrazione Finanziaria del Paese ove opera la società in questione);
4. diritto dell’impresa che si presume essere un’entità di comodo e usata impropriamente a fini fiscali di provare il contrario;
5. conseguenze fiscali;
6. scambio di informazioni tra gli Stati membri tramite la messa a disposizione dei dati in un registro centrale.

# 1) Individuazione delle imprese a rischio

- La prima fase ha l'obiettivo di suddividere i vari tipi di imprese tra quelle a rischio, per mancanza di sostanza e per poter essere usate impropriamente a fini fiscali, e quelle a basso rischio.
- I casi a rischio sono quelli che presentano contemporaneamente una serie di caratteristiche in genere presenti nelle imprese prive di sostanza. Tali criteri sono denominati criteri di entrata" ("gateway").
- I casi a basso rischio sono quelli che non presentano nessuno di questi criteri o che ne presentano solo alcuni, ossia quelli che non superano gli accessi.
- I casi a basso rischio che non soddisfano i criteri di entrata sono irrilevanti ai fini della direttiva.

# 1) Individuazione delle imprese a rischio

I c.d. gateways, che devono essere verificati nei due esercizi precedenti a quello oggetto di verifica, sono i seguenti:

**a) prevalenza di ricavi da passive income**, che si ritiene sussistere laddove i ricavi sono costituiti per almeno il 75% da c.d. passive income (i.e. redditi «pertinenti» secondo la locuzione usata dall'art. 4);

- a) interessi o altri redditi generati da attività finanziarie, comprese le cryptoattività, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cryptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2019/193713;
- b) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale, beni immateriali o permessi negoziabili;
- c) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;
- d) redditi da leasing finanziario;
- e) redditi derivanti da beni immobili;
- f) redditi da beni mobili, diversi da contanti, azioni o titoli, detenuti per scopi privati e con un valore contabile superiore a un milione di euro;
- g) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- h) redditi da servizi che l'impresa ha esternalizzato ad altre imprese associate.

# 1) Individuazione delle imprese a rischio

**b) prevalente attività transfrontaliera**, che si articola in misura differente a seconda della fonte dei passive income, ossia:

- per quelli generati da flussi reddituali in entrata e in uscita, la prevalenza sussiste se almeno il 60% di tali flussi (generati o versati) deriva da transazioni transfrontaliere;
- per i beni immobili e mobili (diversi dalle azioni o titoli), si presume un'attività transfrontaliera se oltre il 60% del valore contabile di detti assets era situato in uno Stato diverso nelle 2 annualità precedenti a quella in verifica;

**c) esternalizzazione delle funzioni gestionali principali.**

➤ Un'entità si considera a "basso rischio" (quindi sufficientemente dotata di sostanza economica) laddove non presenti nessuno dei gateways, ovvero ne soddisfi solo alcuni.

➤ Le entità intermedie che integrano i gateways, e che non rientrano in una specifica causa di esclusione (operatori finanziari prima accennati, entità quotate, entità che impiegano a tempo pieno almeno 5 dipendenti con mansioni riferibili alle funzioni decisionali), sono considerate, almeno potenzialmente, "a rischio" e necessitano perciò di un' **indagine supplementare**, finalizzata a <sup>12</sup>dirimerne o confermarne la qualificazione come Shell Companies → si passa quindi alla

## 2) La sostanza economica

- Per le entità intermedie che hanno superato i gateways occorre verificare elementi “strutturali” di maggiore dettaglio, rappresentati da **indicatori minimi di sostanza** (art. 7), la cui sussistenza deve essere attestata dall’entità intermedia nella propria dichiarazione dei redditi.
- Al fine di riscontrare un’attività economica effettiva e quindi riconoscere “sostanza economica” in capo all’entità intermedia la Direttiva richiede la contemporanea sussistenza dei seguenti indicatori minimi:
  - a) l’impresa dispone di locali propri o di locali ad uso esclusivo nello Stato membro in cui risiede;
  - b) l’impresa ha almeno un conto bancario proprio e attivo nell’Unione;
  - c) uno dei seguenti indicatori (anche alternativi tra loro) riguardanti i profili degli amministratori e dei dipendenti dell’impresa:
    - uno o più amministratori dell’impresa: i) sono residenti a fini fiscali nello Stato membro dell’impresa o in uno Stato a essa “prossimo”; ii) sono qualificati e autorizzati e possono quindi svolgere un ruolo “attivo” nei processi decisionali chiave; iii) utilizzano le autorizzazioni e le deleghe conferitegli; iv) non sia dipendente né svolga un ruolo di director in qualsiasi altra impresa terza rispetto al gruppo societario di appartenenza dell’entità in esame.
    - la maggior parte dei dipendenti a tempo pieno dell’impresa sono residenti a fini fiscali nello Stato membro dell’impresa, o in uno Stato a esso prossimo, e tali dipendenti sono qualificati a svolgere le attività che

### 3) Valutazione

- La terza fase del Test di sostanza prescrive che l'Amministrazione finanziaria debba procedere alla valutazione degli indicatori di sostanza economica dichiarati dall'entità, nonché dei relativi documenti giustificativi prodotti, al fine di verificare l'avveramento della presunzione di sostanza minima.
- La valutazione può concludersi in due modi:
  - l'entità intermedia integra gli indicatori minimi di sostanza economica ed è in grado di provarlo mediante idonee evidenze documentali → si presumerebbe la sostanza economica dell'entità intermedia per l'esercizio fiscale oggetto di verifica;
  - il test di sostanza è negativo → presunzione di mancanza di sostanza minima. Tuttavia, ciò non implica automaticamente che l'entità intermedia si qualifichi automaticamente come shell company ai fini fiscali, potendo fornire ulteriori elementi che attestino che l'entità possiede una sostanza o, in ogni caso, non è usata impropriamente a fini fiscali.

## Sussistenza degli indicatori minimi di sostanza economica

---

- Se l'entità soddisfa degli indicatori minimi di sostanza economica in precedenza esaminati non troveranno applicazione le conseguenze fiscali previste per le shall companies (si vedano le slide successive).
- Va però precisato che il superamento del Test di sostanza economica non precluda alle Amministrazioni fiscali nazionali di applicare norme anti-abuso una società di comodo (quindi quelle in vigore nei singoli Paesi).

## 4) Procedura di confutazione della presunzione

- La quarta fase riguarda il diritto dell'impresa che si presume essere un'entità di comodo e usata impropriamente a fini fiscali, ai fini della direttiva, di provare il contrario.
- Questa possibilità è molto importante perché il test della sostanza si basa su indicatori e, in quanto tale, può non cogliere i fatti e le circostanze specifici di ogni singolo caso. I contribuenti avranno quindi un diritto effettivo a rivendicare di non essere un'entità di comodo ai sensi della direttiva.
- Per confutare la presunzione di essere un'entità di comodo, i contribuenti dovrebbero produrre prove concrete che alternativamente:
  - attestino comunque lo svolgimento di un'attività economica effettiva, anche sulla base di ragioni di business che ne giustifichino la presenza all'interno della struttura del gruppo;
  - dimostrino che i propri azionisti non hanno tratto vantaggi fiscali dalla sua esistenza all'interno della struttura complessiva di investimento.

## 4) Procedura di confutazione della presunzione

- In caso di esito positivo della procedura di confutazione, l'entità si vedrà riconosciuta una presunzione di sostanza minima ai fini fiscali.
- Diversamente, l'entità intermedia sarà qualificata come priva di sostanza economica e oggetto di conseguenze fiscali penalizzanti.
- Come precisato da Assonime (cfr. Consultazione n. 6/2022) la procedura di confutazione della presunzione comporta per i contribuenti una disclosure di non poco conto imponendo, tra l'altro, la trasmissione all'Amministrazione finanziaria di riferimento di un set documentale idoneo al riscontro della natura (di comodo o non) dell'entità "a rischio".
- In particolare, l'entità intermedia dovrebbe produrre informazioni sulle ragioni economiche (diverse da quelle fiscali) che ne giustificano la presenza in un determinato Stato, nonché relative ai propri amministratori e dipendenti, spiegando perché non sia necessaria la presenza di personale qualificato in loco, nonché ogni informazione utile a riscontrare come le principali decisioni che generano valore sono comunque adottate nello Stato di insediamento.
- Queste informazioni possono<sup>17</sup> essere anche utili per

## 5) Conseguenze fiscali

- Quando un'impresa è ritenuta un'entità di comodo ai fini della direttiva e non è in grado di confutare tale presunzione, scattano conseguenze fiscali che, come chiarito dall'explanatory memorandum della direttiva, «*dovrebbero essere proporzionate e mirare a neutralizzarne l'impatto fiscale, vale a dire eliminare qualsiasi vantaggio fiscale ottenuto, o che potrebbe essere ottenuto, tramite l'impresa conformemente agli accordi o alle convenzioni in vigore nello Stato membro dell'impresa o alle pertinenti direttive dell'UE*».
- Sul piano sostanziale, infatti, **l'entità vedrà disconosciuti i benefici fiscali derivanti dalle convenzioni, nonché dalle direttive interessi e royalties e madre-figlia** e, per tale motivo, la giurisdizione di riferimento non potrà rilasciare il certificato di residenza che è condizione necessaria per ottenere dallo Stato "di origine" del flusso il riconoscimento dei suddetti benefici fiscali.
- Infatti, dato che per ottenere tali vantaggi un'impresa deve di norma fornire un certificato di residenza fiscale, lo Stato membro di residenza fiscale dell'entità di comodo non rilascerà affatto il certificato di residenza fiscale (o lo rilascerà includendo una dichiarazione esplicita per impedire l'uso ai fini dell'ottenimento

## 5) Conseguenze fiscali

- Inoltre, secondo un approccio c.d. look through, sarà individuato il Paese UE – di norma, lo Stato di residenza del socio – che ha diritto impositivo sullo specifico passive income conseguito dall'entità “di comodo”. Per i Paesi non EU non vi sono obblighi specifici, ma vi possono essere implicazioni (es. diversi trattati applicati rispetto a quello formalmente applicato, si vedano esempi);
- Il relativo reddito sarà pertanto imputato per trasparenza al “titolare effettivo”, sebbene con possibilità per quest'ultimo di scomputare le imposte assolute dall'entità intermedia nel proprio Stato di insediamento.
- Lo Stato membro dell'entità di comodo rimane comunque libero di continuare a considerare quest'ultima come residente a fini fiscali nel suo territorio e di applicare l'imposta sui pertinenti flussi di reddito e/o attivi conformemente al proprio diritto nazionale.
- Negli Stati da cui provengono i flussi verso la società di comodo sarà quindi possibile applicare le ritenute in uscita considerando come percettore il socio (e quindi il Suo stato di residenza).

## 5) Conseguenze fiscali

- Sono inoltre previste sanzioni e il potere di avvio di un'attività di indagine da parte del paese UE di residenza dell'ente su iniziativa degli altri paesi UE che ne abbiano interesse.
- Conseguenze rilevanti si applicano anche alle aziende-scudo che possiedono beni immobili per uso privato di persone fisiche e che di conseguenza non hanno flussi di reddito → tali beni saranno tassati dallo Stato in cui si trova il bene come se fosse di proprietà dell'individuo direttamente.

## Le sanzioni

- Il legislatore comunitario ha lasciato agli Stati membri la definizione delle sanzioni applicabili contro la violazione degli obblighi (effettuare il test preliminare e compilare adeguatamente le dichiarazioni in tal senso) di comunicazione previsti dalla Direttiva ATAD III, che dovranno appunto essere recepiti nell'ordinamento giuridico nazionale.
- Il legislatore comunitario si è comunque premurato di sottolineare l'opportunità che dette sanzioni raggiungano un livello minimo di coordinamento tra gli Stati membri mediante la fissazione di una sanzione pecuniaria minima conformemente alle disposizioni vigenti nel settore finanziario.
- Nello specifico, come precisato nell'explanatory memorandum della direttiva in esame «*le sanzioni dovrebbero comprendere una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad almeno il 5 % del fatturato dell'impresa. Tale importo minimo dovrebbe tenere conto delle circostanze della specifica entità che effettua la comunicazione*».

## 6) Lo scambio di informazioni

- L'ultima fase è quella disciplinata dall'art. 13 e concerne lo scambio di informazioni tramite la messa a disposizione dei dati in un registro centrale.
- Si tratta di uno scambio di informazioni a carattere automatico che coinvolge tutte le entità che ricadono nel perimetro della proposta di direttiva – anche quelle che hanno ottenuto un'esenzione preventiva o che hanno confutato la presunzione di assenza di sostanza minima – e che permette alle Amministrazioni finanziarie diverse da quella che ha valutato l'entità di richiedere audit fiscali.
- La proposta di direttiva individua con precisione le modalità per lo scambio di informazioni che, a regime, dovrà essere oggetto di una procedura standardizzata, da regolamentare nel dettaglio con successivi atti di esecuzione della Commissione. In particolare, l'Amministrazione finanziaria che procede alla valutazione dell'entità dovrà inviare la comunicazione mediante scambio automatico di informazioni nel termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento delle informazioni rese dall'entità e dalla conclusione delle valutazioni nell'ambito di eventuali procedure di confutazione della presunzione, di esenzione preventiva o di audit fiscali.

## L'ambito di applicazione della direttiva ATAD III in presenza di giurisdizioni extra-UE

- L'attribuzione dei diritti di imposizione fiscale riguarda necessariamente solo gli Stati membri, che sono vincolati dalla presente direttiva, e quindi non incide e non può incidere sui paesi terzi. È tuttavia probabile che si verifichino situazioni che coinvolgono paesi terzi (ad esempio quando il reddito proveniente da un paese terzo confluisce nell'entità di comodo o l'azionista o gli azionisti dell'entità di comodo si trovano in un paese terzo o l'entità di comodo possiede attivi situati in un paese terzo).
- Come chiarito dall'explanatory memorandum, in questi casi gli accordi per evitare la doppia imposizione tra uno Stato membro e un paese terzo dovrebbero essere debitamente rispettati per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti di imposizione fiscale. In mancanza di tali accordi lo Stato membro interessato applicherà il proprio diritto nazionale.
- Si considerino i seguenti esempi (ripresi dall'explanatory memorandum)

## Esempio A



### Ipotesi:

- **pagatore** → giurisdizione in un paese terzo;
- **shell company** → giurisdizione in uno stato membro dell'UE;
- **azionisti** → giurisdizione in uno stato membro dell'UE.



### Applicazione della direttiva ATAD III:

- **pagatore extra-UE** → potrà applicare l'imposta nazionale sul pagamento in uscita o potrà decidere di applicare la convenzione in vigore con la giurisdizione dell'azionista dell'UE;
- **shall company UE** → continuerà a essere residente a fini fiscali nel rispettivo Stato membro e dovrà adempiere ai pertinenti obblighi previsti dal diritto nazionale, anche comunicando il pagamento ricevuto;
- **azionisti UE** → includeranno il pagamento ricevuto dall'entità di comodo nel proprio reddito imponibile, conformemente al diritto nazionale, e potranno chiedere lo sgravio per qualsiasi imposta pagata alla fonte, conformemente alla convenzione applicabile con la giurisdizione di origine del paese terzo.

## Esempio B



### Ipotesi:

- **pagatore** → giurisdizione in uno stato membro dell'UE;
- **shall company** → giurisdizione in uno stato membro dell'UE;
- **azionisti** → giurisdizione in un paese terzo.



### Applicazione della direttiva ATAD III:

- **pagatore UE** → tasserà il pagamento in uscita conformemente alla convenzione in vigore con il paese terzo di giurisdizione dell'azionista o degli azionisti o, in assenza di tale convenzione, conformemente al diritto nazionale;
- **shall company UE** → continuerà a essere residente a fini fiscali in uno Stato membro e dovrà adempiere ai pertinenti obblighi previsti dal diritto nazionale, anche comunicando il pagamento ricevuto; può essere in grado di fornire le prove dell'imposta applicata al pagamento;
- **azionisti extra-UE** → sebbene il paese terzo di giurisdizione dell'azionista o degli azionisti non sia obbligato ad applicare alcuna conseguenza, può essergli chiesto di applicare una convenzione fiscale in vigore<sup>25</sup> con lo Stato membro di origine

## Legge di bilancio 2023: affrancamento dei dividendi da paesi black-list

- Come noto, i dividendi provenienti da Paesi Black List concorrono a formare il reddito al 100% (e non al 5%), possono essere scorporate eventuali imposte estere, sono soggetti ad una ritenuta in ingresso del 26% «netto frontiera».
- I dividendi si considerano ricevuti da Paesi Black List quando:
  - a) in caso di controllo della partecipazione la tassazione effettiva è inferiore al 50% di quella italiana (tassazione virtuale Ires italiana);
  - b) in caso di partecipazioni non di controllo, si verifica, invece, l'aliquota nominale.

Gli utili in questo caso non sono tassati per trasparenza come nel regime CFC ma alla distribuzione in quanto manca il secondo requisito dell'art. 167 c. 4 TUIRR (passive income > 1/3).

## Legge di bilancio 2023: affrancamento dei dividendi da paesi black-list

---

In virtù di modifiche normative interne che hanno modificato i criteri di individuazione dei Paesi Black List e dei possibili diversi livelli di tassazione negli anni delle partecipate in questi Paesi si sono verificati casi in cui si sono create riserve di utili Black List e anni in cui gli utili non avevano queste caratteristiche (es. società controllata svizzera).

La legge di bilancio prevedeva dei criteri di tassazione diversi per questi periodi, ma molto complessi.

La legge di bilancio dà l'opportunità di semplificare questi processi ai contribuenti e di anticipare «cassa» sulla tassazione all'erario.

## Legge di bilancio 2023: affrancamento dei dividendi da paesi black-list

- L'art. 1 co. 87 - 95 della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un'imposta sostitutiva, di natura opzionale, sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato.
- La disciplina in esame rappresenta una forma di imposizione sostitutiva di quella a cui sarebbero naturalmente soggetti gli utili e le riserve di utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli non ancora distribuiti all'1/1/2023 che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1/1/2022.
- Sono previste disposizioni attuative del nuovo regime, da emanare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro l'1.4.2023.

## Legge di bilancio 2023: affrancamento dei dividendi da paesi black-list

- Il regime sostitutivo ha natura opzionale, e non obbligatoria, e prevede aliquote differenziate a seconda del soggetto d'imposta e del momento in cui gli utili di fonte estera sono rimpatriati.
- Le aliquote previste per l'affrancamento sono pari:
  - al **9%**, per i soggetti IRES;
  - al **30%**, per i soggetti IRPEF (che devono necessariamente detenere le partecipazioni in regime di impresa).
- Il legislatore ha però previsto che, ove il rimpatrio avvenga entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (ordinariamente entro il 30 giugno 2024), tali aliquote sono ridotte rispettivamente al **6%** e al **27%**.

# Legge di bilancio 2023: affrancamento dei dividendi da paesi black-list

- La riduzione di tre punti percentuali è subordinata ad una duplice condizione:
  - gli utili devono risultare percepiti dal soggetto controllante residente o localizzato in Italia entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022;
  - gli utili oggetto del "rimpatrio celere" devono essere accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di Patrimonio netto.
- **Meccanismo di recapture** → in caso di mancato rispetto delle condizioni per beneficiare dell'aliquota agevolata, il percipiente deve versare la differenza tra l'imposta sostitutiva "ordinaria" (9%, per le società di capitali) e l'imposta sostitutiva ridotta (6%, per le società di capitali), maggiorata del 20% e dei relativi interessi.

# SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

---

## **Contatti:**

**Dott. Federico Venturi, Partner Pirola Pennuto Zei & Associati**

Via Cefalonia 70, 25124 Brescia (BS)

Tel. +39 030 2219611, Fax +39 030 2219610

E-mail: federico.venturi@studiopirola.com